



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni: "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il titolo III-bis recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare AIA del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame AIA del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale e che il citato decreto ministeriale AIA del 26 ottobre 2012 contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" che dispone, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che stabilisce che "In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concertati, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere



acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate volumi tecnici";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" ed in particolare, l'articolo 2, comma 4, dello stesso che stabilisce che "Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61/13 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61";

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, recante "Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del



Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella GU n. 229 del 30 settembre 2017, che stabilisce che: “I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria con nota n. prot. Dir 185/2018 del 29 marzo 2018 per l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione della modifica del progetto di copertura del parco OMO di cui alla prescrizione n. 4-UA7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria con nota n. prot. Dir.112/2018 del 22 febbraio 2018 per l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo di Messa in Sicurezza Permanente della discarica “ex Cementir” di cui alla prescrizione n. UA25 del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 e all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria con nota n. prot. Dir.193/2018 del 3 aprile 2018 per l'attivazione della Conferenza di servizi per l'approvazione della modifica del cronoprogramma relativo alle attività di dragaggio canali di scarico, di cui alla prescrizione n. UA3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017;

VISTO il verbale conclusivo, sottoscritto in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 11918/DVA del 23/5/2018, della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 17 maggio 2018;

VISTA la nota prot. n. Dir. 587/2018 del 12 ottobre 2018 con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., in riferimento alla prescrizione n. UA3: dragaggio dei canali di scarico, ID 1159/1204, dichiarano che “alla luce dell'avanzamento delle attività e dei programmi già previsti nel progetto di dragaggio, ILVA S.p.A. in A.S., in accordo con l'individuato nuovo Gestore AM InvestCo Italy S.r.l. si impegna a terminare il dragaggio del Ramo 1 del canale 1 entro il 31.12.2018. Sempre entro il 31.12.2018 si provvederà ad intercettare il Ramo 2 del canale 1 conseguendo quindi il risultato di avere, per lo scarico SF1, in funzione unicamente il Ramo 1 già dragato, con la conseguenza che i relativi vantaggi ambientali saranno conseguiti entro il 31.12.2018.”

DECRETA

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 01/15/18 - ILVA S.p.A. [2][15][9][U][X][C][0][0][9][B]



Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, si intendono acquisiti in senso favorevole tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per la realizzazione degli interventi di cui alle prescrizioni n.4-UA7: modifica del progetto di copertura del parco OMO (ID 1159/1203), n. UA25: chiusura discarica "ex Cementir" (ID 1159/1205), n. UA3: dragaggio dei canali di scarico (ID 1159/1204), per l'attuazione del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico ubicato nei Comuni di Taranto e Statte di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, identificata dal codice fiscale 11435690158 con sede legale in Viale Certosa, n. 249, 20151 Milano (MI).

Articolo 2

(ID 1159/1203 - Prescrizioni n.4-UA7: modifica del progetto di copertura del parco OMO)

1. L'intervento deve essere eseguito nel rispetto della documentazione presentata con nota n. Dir 185/2018 del 29 marzo 2018, oggetto della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 17 maggio 2018.

2. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria deve rispettare la seguente prescrizione di ARPA Puglia di cui alla nota prot. n. 31903 del 16 maggio 2018, trasmessa dalla Regione Puglia con nota prot. n. 5227 del 17 maggio 2018 nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi del 17 maggio 2018: adozione di una procedura operativa per la rimozione quotidiana e per la pulizia delle aree sottoposte all'accumulo di polveri e prospicienti la copertura. Tale procedura operativa deve essere trasmessa ad ISPRA entro sessanta giorni dal completamento dell'intervento di copertura.

3. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria deve rispettare le seguenti prescrizioni espresse dal Comando provinciale dei VV.F. di Taranto con nota prot. 6830 del 9 maggio 2018, nell'ambito della Conferenza di Servizi del 17 maggio 2018:

- a) le due uscite di sicurezza previste sull'ultima fascia del portone ad impacchettamento della testata nord-ovest del compartimento devono avere ciascuna altezza minima 2 metri e larghezza pari a 1,2 metri ed essere apribili a semplice spinta nel verso dell'esodo;
- b) il policarbonato da impiegare per la realizzazione delle finestrate dovrà essere classificato del tipo Bs1, d0 in conformità alla norma EN 13501-1;
- c) sia presentata la dichiarazione di non aggravio di rischio ai sensi dell'articolo 2d del D.M. 09.08.2000.

La verifica dell'adempimento delle prescrizioni del punto 3 è di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 3

(ID 1159/1205 - Prescrizione n. UA25: chiusura discarica "ex Cementir")

1. L'intervento deve essere eseguito nel rispetto della documentazione presentata con nota n. Dir.112/2018 del 22 febbraio 2018, oggetto della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,



convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 17 maggio 2018.

Articolo 4

(ID 1159/1204 - Prescrizione n. UA3: dragaggio dei canali di scarico)

1. L'intervento deve essere eseguito nel rispetto della documentazione presentata con nota n. Dir.193/2018 del 3 aprile 2018, entro il termine del 31 maggio 2019 stabilito dalla oggetto della Conferenza di Servizi, che ha avuto luogo in data 17 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni.

Entro il 31 dicembre 2018 deve, comunque, essere:

- a) terminato il dragaggio del Ramo 1 del canale 1;
- b) intercettato il Ramo 2 del canale 1.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 2.

Roma,

Sergio Costa


